



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 27 dicembre 2008

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 31.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001,
n. 25)

Pag. 3

Art. 29
**(Primo riordino delle Istituzioni di assistenza e
beneficienza (IPAB) della Regione)**

1. Nelle more dell'attuazione della legge di riforma delle IPAB ed ai fini di assicurare una maggiore efficacia, efficienza e trasparenza nella erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi svolti da queste istituzioni, la Regione interviene per la loro razionalizzazione, tramite raggruppamento o fusione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua, sentita la competente commissione consiliare, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, i criteri, le modalità e le procedure per la fusione o il raggruppamento delle IPAB e ne dà comunicazione agli enti locali interessati da tale processo per l'acquisizione del loro parere, da produrre entro e non oltre i successivi trenta giorni alla direzione regionale competente in materia di enti locali.

3. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui al comma 2, sentito il parere della commissione consiliare competente, procede al raggruppamento ovvero alla fusione delle IPAB.

4. Al fine di una corretta applicazione dei principi di governance, per verificare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli sulle attività, è istituita la figura dell'audit interno presso tutte le IPAB della Regione.

Art.30
(Costituzione della Fondazione RE.SE.T. – REte SERVIZI Territoriali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo civile, culturale e socioeconomico dei comuni del Lazio, in particolare quelli con popolazione fino a 5 mila abitanti, nonché di promuovere iniziative e progetti finalizzati all'aumento della qualità della pubblica amministrazione ed al buon governo degli enti locali, sostenendoli nelle fasi di elaborazione, progettazione ed implementazione di azioni pubbliche derivanti da provvedimenti regionali, nazionali e comunitari, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, unitamente all'Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL), la fondazione denominata "RE.SE.T. (REte SERVIZI Territoriali)", ente senza fini di lucro.

2. La costituzione della fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni all'interno del proprio statuto:

- a) l'impegno da parte dell'ARALL ad attivare sistemi nazionali delle rispettive associazioni che la compongono, al fine di dotare la fondazione di esperti e consulenti di alto profilo;
- b) l'elaborazione di un programma pluriennale di iniziative ed attività in favore degli enti locali, ed in particolar modo di quelli con popolazione fino a 5 mila abitanti, da aggiornare annualmente;
- c) l'invio alla Regione di copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvato dal consiglio di amministrazione;
- d) l'esistenza del vincolo di destinazione dell'avanzo di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire gli utili.

3. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore competente in materia di enti locali da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione

della fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore.

4. Alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione provvede il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti della Regione negli organi della fondazione sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

5. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB R41, di un apposito capitolo denominato "Spese di funzionamento della Fondazione RE.SE.T. - REte SErvizi Territoriali", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 300 mila euro e, nell'ambito dell'UPB R42, di un capitolo denominato "Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fondazione RE.SE.T. - REte SErvizi Territoriali", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 200 mila euro.

Art. 31

(Incentivazione delle fonti di energia rinnovabili. Esiti del processo di partecipazione)

1. A seguito del processo di partecipazione alla proposta del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 della Regione, così come disciplinato dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 4 (Disciplina del processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione), si incrementa il capitolo E12510 denominato "Risorse regionali per le energie intelligenti e l'idrogeno (LR 28/4/06, n. 4, art. 36, c. 4)", con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011.

Art. 32

(Interventi in materia di raccolta differenziata)

1. La Regione, nell'ambito del programma straordinario di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al programma straordinario di interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti, sostiene misure di intervento per l'incentivazione e la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante:

- a) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB E31, di un apposito capitolo denominato "Programma straordinario per la raccolta differenziata dei rifiuti (parte corrente)", con uno stanziamento pari ad euro 25 milioni e 500 mila per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, che si aggiungono alle risorse pari ad euro 4 milioni e 500 mila, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, stanziati sul capitolo E31501;
- b) lo stanziamento pari ad euro 10 milioni per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, a valere sul capitolo E32510.